

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020
215/2020/S/COM

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA BOLLETTA E DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1115^a riunione del 16 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. a), c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14), recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 30 luglio 2009, RG/elt 107/09, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "in ordine alla regolazione

- delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” e s.m.i. (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità del 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 99/2012/R/eel);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)” e s.m.i. (di seguito: TIBEG);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)” e s.m.i. (di seguito: RQDG);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” e s.m.i. (di seguito: RTDG);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante “Bolletta 2.0.: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com e s.m.i., recanti rispettivamente il Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica e il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (di seguito: Glossario);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 304/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 304/2015/R/gas);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” e s.m.i. (di seguito: TIQV);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità “in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)” e s.m.i. (di seguito: TIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 809/2017/E/com (di seguito: deliberazione 809/2017/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 666/2018/S/com (di seguito: deliberazione 666/2018/S/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (di seguito DSAI) 31 luglio 2018, DSAI/51/2018/com

FATTO:

1. Con deliberazione 809/2017/E/com l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale al fine di verificare il rispetto dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" (di seguito: Bolletta 2.0).
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 27 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso l'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale Eviva S.p.A., ora Eviva S.p.A. in liquidazione (di seguito: Eviva o società). In occasione della predetta verifica ispettiva, la società si è impegnata ad inviare all'Autorità una nota, provvedendovi in data 6 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8047).
3. Sulla base delle risultanze acquisite a seguito di detta verifica, con determinazione DSAI/51/2018/com è stato avviato, nei confronti di Eviva, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di trasparenza della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas e di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 e dell'articolo 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'articolo 10 del Regolamento Sanzioni.
4. Con nota 30 agosto 2018 Eviva ha presentato – ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 del Regolamento Sanzioni – una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24526) relativa alle predette contestazioni, recante le seguenti cinque misure: 1) restituzione a tutti i clienti, attivi e cessati, dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati; 2) verifica di conformità dei contratti di fornitura in essere, di energia elettrica e gas naturale, rispetto alla vigente normativa di settore di rango primario e secondario; 3) servizio gratuito di *check up* energetico ai clienti domestici in fornitura; 4) polizza assicurativa gratuita per l'abitazione ai clienti attivi di cui all'impegno n. 1, che passeranno dalla bolletta cartacea a quella elettronica; 5) informativa a tutti i clienti attivi delle modifiche apportate alla bolletta. Contestualmente la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/51/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 sono stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione sono stati applicati gli stessi corrispettivi.

5. In data 22 ottobre 2018 si è svolto, presso gli uffici dell’Autorità, un incontro informale con la società per discutere della predetta proposta di impegni.
6. Successivamente, da visure camerali effettuate dagli uffici è emersa una gravissima situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Eviva, data da elevate perdite di bilancio, da un notevole indebitamento della società, dall’impossibilità di quest’ultima di farvi fronte per mancata concessione di credito da parte delle banche, nonché dal fallimento dei piani di ristrutturazione avviati per far fronte alla complessa situazione. In data 15 novembre 2018 la medesima società, a mezzo di comunicato stampa pubblicato sul proprio sito *internet*, ha reso noto che in data 12 novembre 2018 l’assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a causa del “*venire meno del supporto delle istituzioni finanziarie*” e dell’esito negativo delle trattative avviate con terzi potenziali investitori, e ha pertanto invitato “*la clientela ad attivarsi fin da subito per l’individuazione di soluzioni alternative per le forniture di energia e gas*”.
Le circostanze dell’intervenuto scioglimento e messa in liquidazione della società hanno trovato conferma nella visura camerale della società effettuata dagli Uffici DSAI in data 19 novembre 2018.
7. A fronte di queste circostanze, taciute dalla società in violazione del generale dovere di buona fede, e della mancata dimostrazione della cessazione di tutte le condotte contestate, l’Autorità con deliberazione 666/2018/S/com ha dichiarato la proposta di impegni presentata da Eviva inammissibile, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere a), b) e c), del Regolamento Sanzioni.
8. Pertanto, il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/51/2018/com è proseguito nelle forme ordinarie.
9. Nel corso dell’istruttoria la società ha presentato due memorie difensive, acquisite rispettivamente con prot. Autorità 4160 del 20 febbraio 2019 e 6136 del 12 marzo 2019.
10. In data 4 dicembre 2019 si è svolta, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Sanzioni, un’audizione avanti al Responsabile del procedimento nel corso della quale la società ha illustrato lo stato della liquidazione e si è riservata di depositare una relazione informativa, successivamente acquisita in data 15 gennaio 2020 (prot. Autorità 1246), ove la società ha confermato di avere interrotto tutta l’attività di impresa il 28 febbraio 2019. In data 31 gennaio 2020 si è svolta un’altra audizione avanti al Responsabile del procedimento, in occasione della quale i liquidatori hanno descritto più analiticamente l’andamento della liquidazione, nonché esposto l’attuale bozza di accordo di ristrutturazione del debito del quale la società auspica la conclusione ed omologa ai sensi dell’articolo 182*bis* della legge fallimentare. Quanto affermato in audizione è stato successivamente trasposto dalla società in un’apposita nota, acquisita in data 17 febbraio 2020 (prot. Autorità 5505).
11. Con nota 22 aprile 2020 (prot. Autorità 13189), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Con comunicazione del 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15815), Eviva ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

13. Con la Bolletta 2.0 l’Autorità ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, con l’obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette. Tali criteri si applicano a far data dal 1 gennaio 2016, relativamente ai consumi successivi a tale data (punto 2 della deliberazione 501/2014/R/com), nei confronti dei clienti di piccola dimensione, ovvero dei clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e dei clienti del servizio di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc (con esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei clienti multisito qualora nessun punto ricada nel predetto ambito di applicazione) (art. 2 della Bolletta 2.0). In base a tali disposizioni, gli esercenti la vendita hanno l’obbligo di redigere una bolletta sintetica, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, secondo le modalità ivi indicate (art. 3, comma 1, lett. a). In particolare, la bolletta sintetica deve riportare gli elementi minimi indicati nel successivo articolo 5, ovvero gli *“elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura”* (comma 1, lett. a) e gli *“altri dati”* (comma 1, lett. b).
14. I dati identificativi del cliente finale e della relativa fornitura sono puntualmente indicati al comma 2 del predetto articolo; tra questi rientrano *“le caratteristiche commerciali della fornitura”* (lett. c) con il dettaglio di *“(…); iv. i recapiti telefonici per il servizio guasti elettrici o il servizio di pronto intervento gas dell’impresa di distribuzione, relativamente al settore del gas naturale; (...); vi. le informazioni di cui all’art. 32 del TIBEG”*. Ciò è ribadito nel Glossario – che i venditori devono pubblicare sul proprio sito *internet* e al quale devono attenersi nei termini che indichino gli elementi minimi obbligatori e le relative voci presenti in bolletta (art. 22 della Bolletta 2.0) – ove, tra gli *elementi minimi* obbligatori della bolletta sintetica, sono indicate appunto le caratteristiche commerciali della fornitura, e le relative voci che devono essere presenti in bolletta, tra cui *“Recapiti del venditore”* e *“Recapiti del distributore”*; *“Informazioni sull’erogazione del bonus sociale”*. In particolare, gli esercenti la vendita di gas naturale devono riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura *“Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”* seguita dai recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento dell’impresa distributrice (art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG). In ordine alle informazioni inerenti ai regimi di compensazione della spesa, l’art. 32 del TIBEG dispone che sia inserita in bolletta la dicitura ivi riportata, che prevede il richiamo alla fonte normativa istitutiva dei sistemi di compensazione della spesa, rispettivamente decreto 28 dicembre 2007 per la fornitura di energia elettrica e decreto-legge 185/08 per quella di gas naturale, nonché l’indicazione del mese e dell’anno in cui deve essere chiesto il rinnovo (per i casi di disagio economico). L’art. 5 del TIBEG disciplina le modalità di rinnovo delle compensazioni per i casi di disagio economico, stabilendo che deve essere effettuato entro il mese n-1, essendo n l’ultimo dei dodici

mesi di durata della compensazione (comma 1). La compensazione della spesa per disagio fisico, invece, è riconosciuta dall'impresa di distribuzione senza interruzioni (art. 4, comma 3, del TIBEG), fino alla comunicazione al distributore da parte del venditore della cessazione dell'uso di apparecchiature elettromedicali segnalata dal cliente (art. 8, comma 9, del TIBEG).

15. Tra i dati identificativi del cliente finale e della relativa fornitura, rientrano altresì “*le caratteristiche tecniche della fornitura*” (art. 5, comma 2, lett. d), con il dettaglio, per il settore del gas naturale, della tipologia d'uso, distinguendo tra “*uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria*” e “*uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento*” (punto iii.), rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale bonus sociale gas, e della classe del misuratore (punto v.), che assume rilievo ai fini della determinazione di alcune quote fisse della tariffa obbligatoria di distribuzione – $teta_1$ (dis) e $teta_1$ (mis) (Tabella 8 della RTDG) –, nonché dell'importo degli indennizzi automatici ai clienti finali per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione (art. 59 della RQDG).
16. Tra gli “*altri dati*” che costituiscono gli elementi minimi della bolletta sintetica, vi sono:
 - “*i dati relativi alle letture, ai consumi e a eventuali ricalcoli da evidenziare con le modalità di cui all'art. 6*” (art. 5, comma 4, lett. b), della Bolletta 2.0); il citato art. 6, comma 1, dispone che per tutti i periodi cui si riferisce la bolletta deve essere evidenziato, tra l'altro, “*a) il dettaglio delle letture, con l'indicazione separata tra letture rilevate, autoletture e letture stimate e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria; b) il dettaglio dei consumi, con l'indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria*”; per i dati relativi alle letture e ai consumi anche il Glossario prevede l'utilizzo in bolletta di identiche voci: letture rilevate, autoletture, letture stimate, consumi effettivi, consumi stimati, consumi fatturati; i commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono che nel caso di ricalcoli di importi precedentemente fatturati, diversi da quelli dovuti per utilizzo di misure stimate, il venditore indichi sempre in bolletta il motivo del ricalcolo, riportando una delle motivazioni ivi elencate oppure, in caso di motivazione non presente, avendo cura di specificare quale sia la diversa motivazione ricorrente nel caso di specie (art. 6, comma 3, lett. b), punto iii., e comma 4, lett. b) punto iii.);
 - “*le informazioni relative ai pagamenti e alla eventuale rateizzazione, da evidenziare con le modalità di cui all'art. 7*” (art. 5, comma 4, lett. c), della Bolletta 2.0); ai sensi del citato art. 7, comma 2, nel caso in cui sia segnalata l'esistenza di bollette che non risultino pagate, nella bolletta sintetica deve essere data informazione al cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali situazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura;
 - “*la sintesi degli importi fatturati comprese le informazioni sulla normativa fiscale, da evidenziare con le modalità di cui all'art. 8*” (art. 5, comma 4, lett. d), della Bolletta 2.0); il predetto art. 8 prevede al comma 3 che siano indicati

separatamente, tra l'altro, gli importi fatturati relativi a “ a) spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema; (...); c) le altre partite, specificando la natura dell'importo addebitato/accreditato al cliente e che comprendono anche gli eventuali indennizzi da corrispondere al cliente; (...)”; al riguardo, il Glossario specifica che la voce “Altre partite” “Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri generali. A titolo di esempio, possono essere compresi nelle Altre partite (...) gli indennizzi automatici, (...) il corrispettivo CMOR (...)”.

17. Per quanto riguarda gli indennizzi automatici, l'art. 17 del TIF dispone che qualora l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, essa riconosce al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 euro; detto indennizzo è riconosciuto al cliente finale tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fattura utile. Ai fini dell'applicazione del predetto indennizzo automatico, l'art. 15, comma 1, del TIF rinvia alle previsioni dell'art. 21 del TIQV, disponendo, tuttavia, che la causale della detrazione di cui all'art. 21, comma 3, del TIQV da riportare in bolletta, deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi” (art. 15, comma 3, lett. b), punto ii.). Oltre alla causale della detrazione, il citato art. 21, comma 3, del TIQV, che si applica anche agli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità, prevede che nel documento di fatturazione debba altresì essere indicato che “La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”.
18. L'art. 9, comma 1, della Bolletta 2.0 stabilisce che la bolletta sintetica deve altresì riportare le informazioni relative:
 - al costo medio unitario della bolletta comprensivo di imposte, pari al rapporto tra l'importo complessivamente fatturato al cliente, al netto di quanto eventualmente fatturato nella voce altre partite di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), e ai consumi fatturati;
 - al costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale, pari al rapporto tra la spesa per la materia energia/gas naturale e i consumi fatturati nella bolletta.
19. Inoltre, la bolletta sintetica deve riportare gli “*ulteriori elementi minimi*” di cui all'art. 10, tra cui le informazioni relative a comunicazioni dell'Autorità destinate ai clienti finali. In tali casi: i. il testo delle comunicazioni viene reso noto ai venditori tramite il sito *internet* dell'Autorità e deve essere riportato nelle bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti finali interessati; ii. i venditori provvedono a darne opportuna evidenza (comma 3, lett. b). Con particolare riguardo alle predette informazioni, l'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel prevede che in caso di fatturazione del corrispettivo C^{MOR}, l'esercente

la vendita debba riportare in bolletta un'apposita comunicazione che, a far data dal 1° gennaio 2016, è contenuta nel Glossario, nella descrizione della voce "Corrispettivo C^{MOR}".

20. Al fine di una maggiore comprensione e trasparenza della bolletta, l'art. 20 della Bolletta 2.0 prevede, infine, che:
- i. tutti i venditori pubblichino sul proprio sito *internet* una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati e aggiornino detta Guida in caso di introduzione di nuove componenti che concorrono alla determinazione delle predette voci (comma 1);
 - ii. ciascun venditore sul mercato libero pubblichi sul proprio sito *internet* la Guida alla lettura per ciascuna offerta scelta dai propri clienti finali, che deve essere redatta utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile e coerente con il Glossario (comma 3, lett. a);
 - iii. ciascun venditore sul mercato libero inserisca nel materiale contrattuale, consegnato al cliente finale al momento della sottoscrizione, il riferimento all'indirizzo *internet* e/o alle ulteriori modalità per prendere visione della predetta Guida alla lettura (comma 4).
21. Il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia. In particolare, per quanto concerne l'"Efficienza nell'uso dell'energia", cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici", al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture. Il comma 12 del successivo art. 16, rubricato "Sanzioni", prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione. Ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l'Autorità. L'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014. Il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che "*In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*".

Contestazioni

22. Dagli elementi acquisiti dagli Uffici, in occasione della e successivamente alla verifica ispettiva, è emersa l'inosservanza da parte di Eviva delle disposizioni sopra richiamate.

In particolare, con determinazione DSAI/51/2018/com è stato contestato alla società di:

- a) *non avere riportato con evidenza nelle bollette relative alla fornitura di gas, prima dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” (ad esempio documento 2_3 di cui al punto 2 della check list), in violazione dell’art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG;*
- b) *non avere correttamente riportato nelle bollette relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale ammesse al regime di compensazione della spesa (c.d. bonus sociale elettrico e bonus sociale gas), le informazioni al riguardo previste dalla regolazione (documento 2_16 di cui al punto 2 della check list), in violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), punto vi., della Bolletta 2.0 e degli artt. 4, 8 e 32 del TIBEG; segnatamente Eviva:*
 - i. *nella fattura recante il bonus elettrico per disagio fisico, aveva erroneamente indicato che “La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro 31/07/2017”, mentre in caso di disagio fisico il bonus è riconosciuto senza interruzione fino alla segnalazione di cessato uso delle apparecchiature elettromedicali (ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 8, comma 9, del TIBEG);*
 - ii. *nella fattura recante il bonus sociale gas, aveva indicato una fonte normativa errata – decreto 28 dicembre 2007 –, in luogo di quella – decreto-legge 185/08 – istitutiva del bonus sociale gas, citata all’art. 32 del TIBEG;*
- c) *non avere riportato nelle bollette i dati relativi:*
 - i. *in caso di fornitura di gas naturale, alla tipologia d’uso, distinguendo tra “uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria” e “uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento”, e alla classe del misuratore (ad esempio documenti 2_3, 2_10 e 2_16 di cui al punto 2 della check list), in violazione dell’art. 5, comma 2, lett. d), punti iii. e v., della Bolletta 2.0;*
 - ii. *alle letture che richiedono l’utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero “letture rilevate”, “autoletture” e “letture stimate”, in violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), e dell’art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; segnatamente, nelle bollette di fornitura di energia elettrica la società indicava le letture rilevate con la dicitura “Distributore” e in molti casi non riportava i dati relativi alle letture (rispettivamente, ad esempio, documenti 2_2 e 2_12, di cui al punto 2 della check list), mentre nelle bollette di fornitura di gas naturale utilizzava termini quali “Letture da Distributore”, “Lettura Calcolata”, “Lettura Simulata” (ad esempio documenti 2_3, 2_4 in particolare fattura 4767, 2_16 di cui al punto 2 della check list);*
 - iii. *ai consumi che richiedono l’utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero “consumi effettivi”, “consumi stimati” e “consumi fatturati”, in violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), e dell’art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; in particolare, nelle bollette di fornitura di energia elettrica e di gas naturale*

era riportata la dicitura “Dati consumo certificati”, anziché “Consumi effettivi” (ad esempio doc. 2_1, 2_2, 2_3, 2_16 di cui al punto 2 della *check list*), oppure la dicitura “Dati orari distributore” (ad esempio doc. 2_12, fattura 92222 sintesi, di cui al punto 2 della *check list*), nelle bollette di fornitura di gas naturale il consumo effettivo era erroneamente indicato come “Reale” (ad esempio documento 2_3 e 2_12, fattura 92222 sintesi, di cui al punto 2 della *check list*);

- d) nelle bollette in cui sono presenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, *non* avere riportato il motivo del ricalcolo nel caso di “ricalcolo per altre motivazioni”, ovvero per motivazioni diverse da quelle puntualmente indicate all’art. 6 della Bolletta 2.0, in violazione degli artt. 5, comma 4, lett. b), e 6, comma 3 e/o 4, lett. b) punto iii., della Bolletta 2.0; segnatamente, la società si era limitata a riportare in bolletta la dicitura “Ricalcolo per motivi diversi” (ad esempio doc. 2_3, 2_5 fattura NC161, di cui al punto 2 della *check list*), anziché curarsi di specificare al cliente finale le motivazioni alla base del ricalcolo effettuato; inoltre, con particolare riferimento alla fattura 99200 del 25 luglio 2017 (*sub* doc. 2_24 di cui al punto 2 della *check list*), come dichiarato dalla stessa società nella nota 6 marzo 2018 (prot. 8047), era stata riportata un’errata motivazione del ricalcolo;
- e) nelle bollette recanti la segnalazione di bollette precedenti non pagate, *non* avere dato informazione al cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali situazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa (documenti 2_23 e 2_24 di cui al punto 2 della *check list*), in violazione dell’art. 7, comma 2, della Bolletta 2.0;
- f) *non* avere correttamente riportato in bolletta gli importi fatturati, in violazione dell’art. 8, comma 3, della Bolletta 2.0; in particolare, in una fattura inerente alla fornitura di energia elettrica (documento 2_23), nella voce “Altre partite” erano erroneamente ricompresi anche costi denominati “Corrispettivo di gestione del contatore” che sono invece evidentemente di competenza della voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, in un’altra fattura relativa alla fornitura di energia elettrica (documento 2_5) nella voce “Altre partite” erano erroneamente ricompresi anche costi denominati “Quota Fissa Mensile”, invece di competenza della voce “Spesa per la materia energia” o “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema” (a seconda dell’afferenza dei predetti costi alla materia energia oppure al trasporto o alla gestione del contatore o agli oneri di sistema); l’inclusione di detti costi nella voce “Altre partite”, oltre a non rappresentare correttamente la sintesi degli importi fatturati, aveva avuto come diretta conseguenza un’errata valorizzazione dei “Costi medi unitari” che devono essere indicati in bolletta ai sensi dell’art. 9 della Bolletta 2.0, in particolare determinando, nel caso in esame, l’esposizione di costi medi unitari, sia riferiti all’intera bolletta, che alla sola spesa per la materia energia, inferiori rispetto a quelli corretti; in alcune fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica, Eviva aveva indicato nella voce “Altre partite” anche il costo riferito al “Servizio Ad.M.O - Adeguamento alla Migliore Offerta”

(ad esempio documento 2_1 di cui al punto 2 della *check list*), servizio che, secondo le condizioni generali di fornitura, prevedeva la possibilità per il cliente di modificare la tariffa applicata alla fornitura di energia elettrica e gas, anche in corso di fornitura, scegliendo tra quelle appositamente proposte dal fornitore e che impegnava il cliente a corrispondere al fornitore per tale servizio un canone Ad.M.O. mensile pari a € 3,19;

- g) *non* avere riportato in bolletta le diciture previste nel caso di indennizzi automatici dovuti, ai sensi dell'art. 17 del TIF, dal venditore al cliente finale, qualora l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, in violazione dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV; segnatamente, Eviva nella bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica contenenti indennizzi automatici non aveva riportato la causale della detrazione indicata dall'art. 15, comma 3, lett. b), punto ii.), del TIF, cioè "*Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi*", né l'ulteriore dicitura prevista dall'art. 21, comma 3, del TIQV che "*La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito*"; nell'altra bolletta acquisita in sede di verifica ispettiva (documento 2_10), inerente alla fornitura di gas naturale e recante indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, non aveva invece riportato la dicitura prevista dal predetto art. 21, comma 3, del TIQV;
- h) in caso di fatturazione del corrispettivo C^{MOR} , *non* avere riportato in bolletta il testo dell'apposita comunicazione prevista dal Glossario nella descrizione della voce "Corrispettivo C^{MOR} ", in violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel, dell'art. 10, comma 3, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; segnatamente, nell'unica fattura acquisita in sede di verifica ispettiva con addebito di corrispettivo C^{MOR} (documento 2_14 di cui al punto 2 della *check list*) detto testo non risultava riportato;
- i) *non* avere pubblicato sul proprio sito *internet* una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati ed inserito nel materiale contrattuale consegnato al cliente finale il riferimento all'indirizzo *internet* e/o alle ulteriori modalità per prendere visione della predetta Guida alla lettura, in violazione dell'art. 20 della Bolletta 2.0; in particolare, la guida alla lettura pubblicata dalla società sul proprio sito *internet* non descriveva le voci degli importi fatturati relativi a ciascuna offerta scelta dai propri clienti finali (documento 11 di cui al punto 11 della *check list*) e nella documentazione contrattuale acquisita in sede di verifica ispettiva non era riportato alcun riferimento all'indirizzo *internet* della Guida alla lettura, né alle ulteriori modalità per prenderne visione (documenti 2_2 e 2_3 di cui al punto 2 della *check list*);
- j) avere applicato specifici corrispettivi per l'invio delle bollette in formato cartaceo, in violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma

- 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com; segnatamente, in alcune delle fatture acquisite in sede di verifica ispettiva risultavano addebitati ai clienti degli importi a titolo di "Oneri e spese di spedizione fattura cartacea" (ad esempio documenti 2_1, 2_5 Nota di accredito 161/H4 e documento 2_9 fattura 74859 di cui al punto 2 della *check list*).
23. Non risultando, dagli elementi acquisiti, che le predette condotte fossero cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali ad una corretta fatturazione, il presente procedimento è stato avviato anche per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95.
24. In via preliminare, si osserva che la sussistenza delle condotte ascritte con la determinazione di avvio, non è stata contestata dalla società nelle note difensive e deve, pertanto, ritenersi pacifica.

Argomentazioni della società

25. Nella memoria 20 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 4160) la società ha svolto argomentazioni in ordine alle motivazioni – mancata dimostrazione della cessazione delle condotte contestate e finalità dilatorie e mancanza di buona fede – poste dall'Autorità a base della dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni di cui alla deliberazione 666/2018/S/com. Tali argomentazioni sono state ribadite anche negli incontri svoltisi in data 4 dicembre 2019 e 31 gennaio 2020 presso gli Uffici dell'Autorità, nonché nelle relative note depositate da Eviva.
26. Nella memoria 12 marzo 2019 (acquisita con prot. Autorità 6136) la società ha chiesto, in via principale, la conclusione del presente procedimento senza irrogazione di sanzione e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria simbolica, richiamando quanto esposto nella precedente memoria e svolgendo ulteriori argomentazioni.
27. Con la memoria di replica 18 maggio 2020 (acquisita con prot. 15815), Eviva ha reiterato le argomentazioni difensive già svolte nel corso del procedimento e ha proceduto alla contestazione della comunicazione delle risultanze istruttorie in ragione di asseriti travisamenti. Nel proprio scritto difensivo, la società ha ritenuto necessario, *in primis*, richiamare l'attenzione dell'Autorità: 1) sulla circostanza che la società si è sempre ispirata al principio di buona fede nei rapporti con i propri clienti e con l'Autorità; 2) sulla propria convinzione di ritenere che la proposta di impegni presentata in data 30 agosto 2018 e successivamente integrata il 30 ottobre 2018 sia idonea a superare le criticità indicate nella deliberazione 666/2018/S/com, in particolare con riferimento alla fatturazione dei corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture; 3) sulla circostanza che, ove ritenesse di rigettare l'istanza di riesame della proposta di impegni di Eviva, l'Autorità dovrebbe considerare, oltre lo stato di liquidazione e di crisi della società nonché le conseguenze che un elevato importo della sanzione avrebbe sull'approvazione del piano di ristrutturazione che la società si accinge a presentare *ex art. 182bis* della legge fallimentare, le condotte

proattive della società e, in particolare, la specifica riserva di bilancio accantonata al fine di restituire agli utenti gli importi di postalizzazione delle fatture e gli ulteriori indennizzi ed erogare, di conseguenza, una sanzione di natura simbolica o, comunque, molto ridotta.

La società, inoltre, ha svolto considerazioni sia sull'*an* degli illeciti contestati che sul *quantum* delle possibili sanzioni amministrative pecuniarie, al riguardo dando atto che l'Autorità ha già dichiarato di voler valorizzare le attività di Eviva volte a ridimensionare il disvalore delle condotte ascritte; la società ha concluso, in via principale, per il riesame della proposta di impegni già presentata all'Autorità e, quindi, per la conclusione del procedimento sanzionatorio senza l'irrogazione della sanzione; in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione simbolica e, in via ulteriormente subordinata, per l'irrogazione di una sanzione calcolata tenendo in considerazione le difese della società.

Argomentazioni di Eviva in ordine alle motivazioni di cui alla deliberazione 666/2018/S/com

28. Eviva deduce, anzitutto, che nel ridotto termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 del d.lgs. 93/11 e dall'art. 16 del Regolamento Sanzioni per la presentazione della proposta di impegni e relativa documentazione – peraltro ricadente durante il periodo delle vacanze estive, quando le interlocuzioni con le diverse funzioni aziendali sarebbero particolarmente difficoltose – lo sforzo della società sarebbe stato concentrato nella predisposizione della proposta di impegni presentata il 30 agosto 2018, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dalla determinazione di avvio. Alla predetta data del 30 agosto 2018 la documentazione attestante la cessazione di tutte le condotte contestate – documentazione allegata alla memoria 12 marzo 2019 e consistente in un campione di fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2018 – non sarebbe stata nella disponibilità della società, che si riservava di produrla in occasione del successivo deposito della versione definitiva degli impegni, dopo la necessaria interlocuzione con gli Uffici dell'Autorità. Proprio per tale ragione anche la successiva informale proposta di impegni inviata all'Autorità in data 30 ottobre 2018, sarebbe stata priva di detta documentazione.
29. Secondariamente la società nega che la proposta di impegni sia stata presentata con finalità dilatorie. Al riguardo ribadisce che la messa in liquidazione della società sarebbe dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile, non imputabile ad Eviva, consistente nel venir meno del sostegno bancario a partire dalla seconda metà del mese di settembre 2018 a causa delle sanzioni comminate in data 6 aprile 2018 dagli Stati Uniti d'America al beneficiario economico ultimo ed unico di Eviva. Peraltro, al fine di salvare la continuità aziendale, sarebbero state immediatamente avviate delle trattative coperte da stretti obblighi di riservatezza e buona fede contrattuale e che qualsiasi informazione a terzi (Autorità inclusa) avrebbe potuto pregiudicarne l'esito.

Nella ricostruzione degli eventi occorsi poi sfociati nella liquidazione della società, operata nella memoria 18 maggio 2020, la società sottolinea come la situazione sia

precipitata solo con l'interruzione delle suddette trattative, avvenuta, per fatti non imputabili alla stessa, tra la prima e la seconda settimana di novembre, nonché in ragione della circostanza che, in data 31 ottobre 2018, i soci di Eviva hanno negato il supporto finanziario richiesto loro dall'organo gestorio.

Circa l'incompatibilità della proposta di impegni con la cessazione dell'attività di impresa, Eviva afferma che, al momento della presentazione della proposta, la società fosse ancora nelle piene condizioni di operare sul mercato.

A conferma dei propri buoni propositi, Eviva dichiara che intende continuare ad onorare uno degli impegni proposti, cioè la restituzione ai clienti dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

30. Le argomentazioni svolte dalla società confermano la piena legittimità della deliberazione 666/2018/S/com.
31. Eviva, infatti, ha ammesso di non avere fornito nella proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24526 del 30 agosto 2018) prova della cessazione delle condotte contestate. Ciò è in contrasto con l'art. 17, comma 2, lettera b), del Regolamento Sanzioni e con il Formulario, Allegato 1 al medesimo, che prevede che la "Dichiarazione di cessazione delle condotte contestate" (punto 3 del Formulario) debba essere adeguatamente documentata. Al riguardo, la prova della cessazione della violazione prodotta solo il 12 marzo 2019, se può essere ora valorizzata ai fini del presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo, non poteva evidentemente rilevare al momento della presentazione della proposta di impegni. A fronte di ciò, pertanto, risulta legittima la deliberazione 666/2018/S/com laddove ritiene non integrata la circostanza della cessazione delle condotte contestate, che costituisce uno dei presupposti indefettibili per l'ammissibilità della proposta di impegni.
32. Peraltro, anche la decisione di cessare l'attività di vendita ai clienti finali – contrariamente a quanto sostenuto dalla società – è una circostanza tutt'altro che priva di rilievo, perché, determinando l'inattuabilità di ben quattro dei cinque impegni proposti, ha evidentemente reso la proposta di impegni di Eviva "manifestamente inutile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate", comportandone l'inammissibilità.
33. Quanto al dovere di buona fede, si osserva quanto segue. Quand'anche Eviva, alla data di presentazione della proposta di impegni, 30 agosto 2018, fosse riuscita a registrare risultati positivi nell'esercizio dell'attività, rimaneva comunque una assai precaria situazione economico-finanziaria, sia pure originata dalle sanzioni del governo U.S.A. Circostanza, questa, che nell'incontro del 30 ottobre 2018 avrebbe dovuto essere rappresentata dalla società agli Uffici dell'Autorità, per consentire la valutazione della sostenibilità e della concreta realizzabilità della misure proposte. Né a ciò possono fondatamente opporsi vincoli di riservatezza e/o buona fede contrattuale, posto che i funzionari dell'Autorità sono, nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici funzionari, come tali tenuti per legge al segreto d'ufficio (art. 2, comma 10, legge 481/95). Peraltro, gli asseriti vincoli di riservatezza avrebbero

(tutt'al più) riguardato il contenuto delle dedotte trattative e non certo anche la situazione economica, patrimoniale e finanziaria che, pure, è stata ingiustificatamente taciuta dalla società.

Del resto, il ristretto arco temporale in cui vengono rappresentati da Eviva, da un lato, l'imprevedibilità, al 30 ottobre 2018 (data di presentazione informale di una integrazione alla proposta di impegni) della crisi finanziaria in cui è poi risultata la società e, dall'altro, l'irreversibilità e la drammaticità della crisi stessa già al 31 ottobre 2018 (con il certo venir meno del supporto finanziario dei soci di Eviva) e alla prima/seconda settimana di novembre 2018 (con il fallimento delle trattative avviate), rende inevitabile osservare che, pur accogliendo l'affermazione della società secondo la quale il tacere all'Autorità l'intervenuto stato di liquidazione non può essere considerato sintomatico di mala fede, comunque vi è stata una colpevole mancata ponderazione dei possibili esiti negativi delle operazioni economico-finanziarie pendenti per l'effettiva valutazione della propria capacità economico-finanziaria di adempiere gli impegni di cui alla proposta presentata in data 30 agosto 2018 e informalmente integrata il successivo 30 ottobre 2018.

La dichiarata – nella memoria 12 marzo 2019, nonché negli incontri del 4 dicembre 2019 e 31 gennaio 2020 presso gli Uffici dell'Autorità e nelle relative note successivamente depositate, compresa la memoria 18 maggio 2020 – intenzione di Eviva di continuare ad onorare uno degli impegni proposti, cioè la restituzione ai clienti dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati, costituisce una circostanza che sarà valutata in sede di quantificazione della sanzione, nel successivo paragrafo a ciò dedicato. Ciò vale anche per l'ulteriore iniziativa, rappresentata dalla società nell'ultimo incontro e nella relativa nota informativa, consistente nella corresponsione, ai clienti interessati, di un indennizzo aggiuntivo a titolo di ulteriore ristoro economico.

Anche l'avvenuta cessazione della violazione, intervenuta e documentata nelle more del procedimento, sarà adeguatamente valorizzata nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di Eviva sul principio di personalità della responsabilità

34. La società deduce che, in considerazione dello stato di liquidazione in cui versa, l'irrogazione di una sanzione violerebbe il principio di personalità della responsabilità di cui all'art. 7 della legge 689/1981. La messa in liquidazione, infatti, determinerebbe una fattispecie estintiva della sanzione giacché la società con la liquidazione non proseguirebbe l'attività imprenditoriale e uscirebbe irreversibilmente dal mercato. Anche il cambio di denominazione confermerebbe la cesura con il periodo precedente.

Secondo la società, le risultanze istruttorie comunicate hanno reso un'interpretazione formale del codice civile, laddove dovrebbe invece essere seguita dall'Autorità una prospettiva sostanziale che veda coincidere la liquidazione della società con la sua estinzione, rimanendo la cancellazione un mero atto formale conseguente.

A supporto della propria tesi interpretativa, Eviva richiama l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale l'ammissione di una società alla procedura di amministrazione e il contestuale affidamento al commissario straordinario della gestione dei beni dell'amministratore insolvente sono circostanze tali da creare una netta cesura a livello di responsabilità, per cui non si possono imputare alla gestione commissariale illeciti commessi precedentemente.

Inoltre, con la messa in liquidazione il patrimonio della società sarebbe destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori e dunque un'ipotetica sanzione andrebbe a incidere soltanto sulla loro posizione di soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con le condotte oggetto del presente procedimento.

La società afferma, infine, di avere avviato trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito di cui sarà chiesta l'omologa *ex art. 182bis* della legge fallimentare e, pertanto, eventuali sanzioni a carico di Eviva determinerebbero un grave pregiudizio sia per i creditori aderenti, che vedrebbero ridotta la percentuale di soddisfacimento dei propri crediti, che per la stessa Eviva, perché il mancato accordo con i principali creditori potrebbe condurre la società al concordato preventivo o al fallimento.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

35. Le argomentazioni di Eviva devono essere disattese.
36. Come noto, è la cancellazione dal registro delle imprese che determina l'estinzione di una società. Ciò si rinviene testualmente nell'art. 2495 cod. civ., ai sensi del quale *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione (...)”*. Peraltro, la circostanza che la messa in liquidazione della società non ne determini automaticamente l'estinzione emerge pianamente anche dagli altri articoli del codice civile sulla liquidazione. Il legislatore, infatti, ha previsto che: la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte nel registro delle imprese e che alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione (art. 2487bis cod.civ.), la società (che dunque ancora esiste) possa – contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto circa la presunta irreversibilità dell'uscita dal mercato di una società in liquidazione – in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (art. 2487ter cod.civ.), le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488 cod.civ.), i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o ai soci (art. 2490 cod.civ.). Infine, la società in liquidazione mantiene la stessa partita iva e lo stesso codice fiscale che la identificavano prima della liquidazione, con conseguente identità giuridica. In altri termini, si tratta sempre della medesima persona giuridica che entra in una fase diversa, quella della liquidazione appunto. Come del resto affermato dalla stessa società nella memoria 12 marzo 2019, l'avvio della fase di liquidazione è

“prodromica all’estinzione della società”, cioè ne può costituire il presupposto, ma è solo la cancellazione dal registro delle imprese che produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società.

Un’interpretazione “sostanziale” delle citate disposizioni codicistiche, come invocata da Eviva, sarebbe del tutto errata.

Preme rilevare, inoltre, come l’orientamento giurisprudenziale citato dalla società sia assolutamente inconferente, solo a considerare come il predetto principio sia stato riferito alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 347/2003 (convertito nella legge 39/2004) con la quale *“si è quindi determinata una netta cesura, tra la precedente gestione (...) e la nuova gestione commissariale, sia sul piano soggettivo, perché la nuova gestione è subentrata all’altra spossessandola e vedendosi riconosciuta l’inopponibilità degli atti ad essa pregiudizievoli, sia sul piano oggettivo, perché le finalità perseguite dalla gestione del Commissario straordinario sono necessariamente diverse da quelle del privato imprenditore, costituendo obiettivo primario dell’amministrazione straordinaria quello di assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa ed il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la cessione dell’Azienda o attraverso la sua ristrutturazione”* (così la stessa pronuncia Tar Lazio – Roma, Sezione I, 10 marzo 2016, n. 3077 citata da Eviva).

Pertanto, l’irrogazione di una sanzione nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione è del tutto coerente con il generale principio della personalità delle sanzioni amministrative, di cui l’art. 7 della legge 689/1981 è espressione.

37. Peraltro, nella fattispecie trattasi di liquidazione volontaria, deliberata dall’assemblea dei soci. Accedendo alla tesi di Eviva, qualsiasi società potrebbe agevolmente sottrarsi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie semplicemente deliberando la propria messa di liquidazione, consentendo così comportamenti opportunistici ed elusivi.
38. La dedotta circostanza che nel caso di specie Eviva non disporrebbe dei propri beni al fine di proseguire l’attività imprenditoriale, ma si limiterebbe a preservare il proprio patrimonio nell’interesse dei creditori, non può assumere rilievo in questa sede, trattandosi di circostanza derivante da scelte della società, sia pure indotte dall’ordinario rischio di impresa, e quindi rientranti nell’esercizio dell’autonomia imprenditoriale.
39. Per la medesima ragione, è inconferente l’asserita circostanza che l’eventuale sanzione irrogata pregiudicherebbe la posizione dei terzi creditori di Eviva, nonché la possibilità di quest’ultima di concludere accordi di ristrutturazione del debito. A tacere del fatto che anche il credito erariale derivante da un’eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per quanto non assistito da privilegi, dovrebbe trovare una sua soddisfazione. Vi è poi da considerare che l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, con riguardo alla determinazione del *quantum* della sanzione, non può essere condizionato dall’eventuale impatto che l’importo potrebbe avere su scelte che rientrano nell’arbitrio del soggetto destinatario del provvedimento quali, nella specie, quella di intraprendere un piano di ristrutturazione *ex art. 182bis* legge fallimentare

ovvero di promettere di riconoscere ai clienti finali, oltre ai corrispettivi di postalizzazione indebitamente fatturati, “altri indennizzi”; l’attività di quantificazione della sanzione non può che conformarsi ai criteri di proporzionalità e congruità. Pare il caso di precisare, infatti, che il paventato peggiore trattamento dei consumatori che deriverebbe dall’applicazione della sanzione, rispetto al trattamento previsto dalla società, trascura di considerare l’inconfutabile circostanza che, ad oggi, non si è realizzato alcun ristoro del pregiudizio arrecato ai consumatori, né sotto il profilo della restituzione dei corrispettivi di postalizzazione fatturati ed incassati indebitamente da Eviva, né sotto il profilo della corresponsione di indennizzi.

Argomentazioni di Eviva sull’asserita inidoneità dell’eventuale sanzione all’assolvimento delle proprie funzioni

40. Ad avviso della società la sanzione eventualmente irrogata sarebbe del tutto inidonea a perseguire la duplice funzione generalpreventiva e specialpreventiva che le è propria. Infatti, stante l’uscita dal mercato di Eviva, non vi sarebbe alcuna possibilità che la stessa reiteri l’illecito, con conseguente venire meno della funzione specialpreventiva. Quanto all’effetto dissuasivo generale, la circostanza che l’Autorità abbia avviato diversi procedimenti sanzionatori per violazioni analoghe e che tutti i procedimenti avviati a seguito dell’attività ispettiva iniziata con la deliberazione 809/2017/E/com sono stati chiusi con impegni, renderebbe superflua un’eventuale sanzione irrogata ad Eviva.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

41. Anche tali argomentazioni non meritano accoglimento.
42. Contrariamente a quanto sostenuto da Eviva, infatti, la cessazione dell’esercizio delle attività imprenditoriali *non* rende inutile l’eventuale sanzione irrogata. Come noto, oltre ad una funzione special-preventiva, che comunque residuerebbe nell’eventualità di una continuità aziendale ad esito di una omologa sulla ristrutturazione del debito, la sanzione svolge anche una funzione punitiva (dell’agente per il fatto commesso) ed una funzione general-preventiva volta a dissuadere la generalità dei consociati (nel caso di specie, la generalità degli operatori) dal porre in essere condotte illecite, mantenendo dunque la propria utilità. A ciò si aggiunga, peraltro, che, come noto anche ad Eviva che ha menzionato i relativi atti di avvio nella propria memoria 18 maggio 2020, i procedimenti avviati con determinazioni DSAI/69/2018/com e DSAI/70/2018/com ad oggi non si sono conclusi.

43. Poiché la società nel richiedere di addivenire alla conclusione del procedimento nel più breve tempo possibile, ha sottolineato che il procedimento si protrae da un anno

e mezzo circa, “*fase di valutazione della Proposta esclusa*”, corre d’obbligo precisare che la durata del presente procedimento è stata determinata da una copiosa attività istruttoria alla quale la società ha preso parte, in contraddittorio con gli Uffici dell’Autorità, con iniziative anche di carattere informale, tutte debitamente prese in considerazione a garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa dell’interessata, sia antecedenti che successive alla declaratoria di inammissibilità della proposta di impegni del dicembre 2018. Si rammenta, in ogni caso, come più volte affermato dal giudice amministrativo, la natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento.

44. La manifestata disponibilità a restituire i corrispettivi di postalizzazione ai clienti cui sono stati illegittimamente addebitati potrà essere positivamente valutata ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento prescrittivo, di cui al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento.
45. Le altre circostanze dedotte dalla società, inerendo alla quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

46. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
47. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, occorre rilevare che le disposizioni violate tutelano interessi diversi.

In particolare, le disposizioni in materia di *trasparenza della bolletta* hanno come obiettivo la razionalizzazione e semplificazione delle informazioni contenute nelle fatture, al fine di garantire la massima trasparenza, consentendo anche la comparabilità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali. Il divieto di applicazione ai clienti finali di *specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture* (di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14) riguarda, invece, la modalità di trasmissione delle bollette ed è volto ad assicurare che i clienti finali non debbano sopportare costi aggiuntivi per la loro ricezione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, le disposizioni violate non mirano soltanto a rendere il consumatore pienamente informato al momento di effettuare scelte decisive in materia di fornitura energetica, ma altresì – ed anzi in primo luogo – a rendere più comprensibile la bolletta. Peraltro, l’obbligo di predisporre e pubblicare la Guida alla lettura delle voci di spesa delle offerte commerciali proposte – che la società non ha rispettato – rappresenta uno strumento essenziale proprio al

fine di comprendere le caratteristiche dell'offerta commerciale sottoscritta e di poterla efficacemente comparare con le offerte di altri esercenti.

La completezza e comprensibilità della bolletta rileva, inoltre, anche sotto importanti aspetti.

A tal riguardo, risultano prive di fondamento e oltremodo indivisibili le affermazioni di Eviva in ordine alla pretesa *non gravità* della carenza di talune informazioni in bolletta quali, ad esempio, quella dell'avviso della disponibilità h24 e 7/7 giorni del pronto intervento per fughe, interruzioni o irregolarità nell'erogazione del gas, trattandosi – ad avviso della società – di informazioni presumibili o, comunque, agilmente reperibili altrove. È evidente come proprio la dicitura in questione sia volta a garantire una informazione completa in ordine al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice, anche ai fini di tutela del cliente finale, ciò costituendo la *ratio* della imposizione agli esercenti la vendita di gas di obblighi informativi ad esso relativi. A tacer d'altro, quanto appena rilevato conferma la pretestuosità dell'argomentazione di Eviva secondo la quale l'unico interesse sotteso alla trasparenza è l'informazione sulla caratteristica commerciale del prodotto e che, pertanto, non si comprende perché l'interesse a rendere più comprensibile la bolletta sia qualificato come un interesse diverso e ulteriore rispetto alla piana informazione del consumatore.

Sotto il presente profilo, assume rilievo, in senso favorevole all'esercente, la cessazione nei mesi di settembre e ottobre 2018 di tutte le condotte contestate (documentata con nota del 12 marzo 2019 acquisita con prot. Autorità 6136).

Si prende atto dell'asserito mancato conseguimento di indebiti vantaggi economici diretti, dalle condotte contestate in materia di trasparenza della bolletta.

Infine, con riferimento al grado di colpevolezza dell'agente nell'ambito della violazione inerente all'applicazione dei corrispettivi di postalizzazione, non meritano accoglimento le deduzioni della società sulla pretesa situazione di incertezza giuridica circa l'operatività del divieto sancito dagli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14. La formulazione letterale di tali disposizioni è, invero, molto chiara. La previsione di cui all'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 102/14, secondo il quale l'Autorità "*assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*", va letta insieme al successivo articolo 16, "*L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture (...) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.*" (comma 12) e "*Le sanzioni di cui ai commi (...) 12 sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.*" (comma 15). Il legislatore, dunque, ha definito non solo l'illecito, ma altresì l'ammontare minimo e massimo delle sanzioni ed il soggetto competente ad irrogarle. Ne discende che nessun dubbio poteva fondatamente avanzarsi circa l'operatività del divieto *de quo* fin dal 19 luglio 2014 ovvero dall'entrata in vigore del decreto legislativo che lo prevedeva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la deliberazione 555/2017/R/com non ha chiarito il predetto divieto, né avrebbe potuto farlo stante il diverso rango normativo, ma lo ha soltanto ribadito nel dettare la disciplina lato

fatturazione delle offerte PLACET (art. 10, comma 5 dell'Allegato A alla citata deliberazione) e delle condizioni contrattuali inderogabili per le offerte di mercato libero (punto 2, lettera c., della predetta deliberazione).

Né vale in senso contrario argomentare che numerosi altri esercenti abbiano commesso tale violazione, come sarebbe dimostrato dai diversi procedimenti sanzionatori avviati, giacché ciò non costituisce certo circostanza idonea a far venire meno la responsabilità di Eviva.

Infine, risulta inconferente -ai fini di ipotizzare un legittimo affidamento- il richiamo all'asserita mancata contestazione della violazione delle predette disposizioni del d.lgs. 102/14 a Flyenergia S.p.A., successivamente incorporata da Eviva, presso la quale era stata effettuata, nel dicembre 2014, una verifica ispettiva in materia di fatturazione delle forniture ai clienti di piccole dimensioni. Come risulta dalla deliberazione 470/2014/E/com, infatti, detta verifica era preordinata ad acquisire informazioni utili *"sulle modalità di gestione dei processi di fatturazione"* e, dunque, sul trattamento dei dati di misura ricevuti dai distributori e dai clienti finali per mezzo delle autoletture, sulle modalità di determinazione dei consumi fatturati e sui tempi di emissione delle fatture. Né in sede di verifica ispettiva risulta acquisita alcuna fattura (cfr. *check list*) dalla quale avrebbe potuto emergere l'applicazione di corrispettivi di postalizzazione. Dunque, nessun legittimo affidamento può fondatamente essere invocato da Eviva.

Da ultimo, deve contestarsi, in quanto infondato, l'assunto della società secondo il quale la condotta in esame non sarebbe *grave* tenuto conto che la proposta di impegni presentata da Eviva non è stata rigettata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) del Regolamento Sanzioni (*"qualora il Collegio, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione"*), bensì in applicazione delle lettere a), b) e c) della citata disposizione, per le ragioni tutte esposte nella deliberazione 666/2018/S/com. La circostanza che il rigetto della proposta di impegni non sia stato motivato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) non esclude che, dichiarati inammissibili gli impegni per altre ragioni, la condotta non possa essere considerata grave, vertendo le varie ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed f) del citato art. 17 su presupposti diversi.

48. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, potrebbe rilevare la dichiarazione della società inerente alla restituzione dei corrispettivi di postalizzazione. Per quanto concerne questa specifica violazione, la società si è dichiarata disponibile a restituire ai clienti finali quanto illegittimamente addebitato, pari a circa 2.247.000 euro (proposta di impegni prot. Autorità 24526 del 30 agosto 2018, impegno n. 1, lett. b). Al riguardo, nella nota depositata (prot. Autorità 5505 del 17 febbraio 2020), la società ha precisato che sarebbe stata appostata una specifica riserva di bilancio, con relativo accantonamento, per l'importo di 5.000.000 euro e che le somme sarebbero corrisposte ai clienti finali, nell'intero ammontare sopra indicato, una volta ottenuta l'omologa del piano di ristrutturazione, con risorse nella disponibilità della società

attestata dall'attestatore nominato e verificata dal competente tribunale fallimentare in sede di omologa ai sensi dell'art. 182**bis** della legge fallimentare. Si prende, altresì, atto della dichiarata intenzione della società di corrispondere, ai clienti finali interessati, un indennizzo aggiuntivo, ulteriore rispetto alla (mera) restituzione dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati. Nella medesima nota Eviva ha, inoltre, dichiarato la propria disponibilità a definire metodi di pagamento degli importi dovuti ai clienti finali, che prevedano automatismi di corretto adempimento (ad esempio mediante l'affidamento delle somme necessarie ai pagamenti ad un soggetto terzo di garanzia, incaricato di eseguire detti pagamenti). In ordine alla predetta riserva di bilancio e relativo accantonamento, si rileva tuttavia che dalla nota integrativa al primo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2018 allegato dalla società alla citata nota (prot. Autorità 5505 del 17 febbraio 2020) risulta lo stanziamento, a fronte delle possibili sanzioni che l'Autorità potrebbe irrogare nell'ambito del presente procedimento, di un fondo rischi ed oneri di (soli) 2,5 milioni di euro.

Riguardo a tale ultimo rilievo, nella memoria 18 maggio 2020 (acquisita con prot. Autorità 15815), Eviva ha precisato che nel Primo Bilancio Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2018, sotto la voce "Fondi per rischi sanzionatori e di causa", la società ha effettuato appostamenti per la somma complessiva di euro 39.023.000 che ricomprende l'importo di euro 5.000.000 relativo al presente procedimento, ribadendo che di questi ultimi, euro 2.400.000 circa sarebbero destinati al rimborso alla clientela di quanto addebitato per oneri di postalizzazione e i restanti euro 2.500.000 circa sarebbero destinati alla copertura di eventuali sanzioni "*o – in caso di riconsiderazione della Proposta di impegni – alla corresponsione di un ulteriore ristoro in favore degli stessi clienti*".

49. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata recentemente destinataria di un provvedimento sanzionatorio per violazione di tipo diverso da quelle contestate nel presente procedimento sanzionatorio.

In relazione al profilo in esame, la società ha sottolineato, nella memoria 18 maggio 2020, la propria attenzione ai consumatori nello svolgimento della propria attività, citando due iniziative assunte rispettivamente nel 2018 (relativa all'adeguamento delle condizioni generali di contratto, delle FAQ e della modulistica riguardanti i pagamenti delle morosità pregresse del precedente titolare in caso di voltura del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas) e nel 2014 (relativa ad un corso di formazione degli agenti nell'approccio con i consumatori).

50. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, il fatturato globale conseguito dalla società nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio, ovvero nel 2017, è pari a euro 1.138.325.353. Si dà, altresì, atto che nel medesimo anno risultano perdite rilevanti pari a euro 20.656.000, che la società è in liquidazione e che risultano avviate trattative con i principali creditori per la conclusione e successiva omologa di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182**bis** della legge fallimentare (vedi nota integrativa al primo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2018).

Nella memoria 18 maggio 2020, Eviva ha insistito, nel caso di irrogazione della sanzione, per una sua applicazione in misura simbolica al fine di tenere conto della attuale capacità economica della società.

Al riguardo, occorre premettere come sia corretto riferire le condizioni economiche dell'agente al fatturato, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“in relazione alla ritenuta necessità di “calcolare l'importo delle sanzioni sull'utile netto o sulle condizioni economiche attuali e non sul fatturato - secondo un indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la “scelta di fare riferimento, per quantificare la sanzione, al fatturato anziché all'utile netto è legittima in quanto (...) il fatturato appare più idoneo a rivelare la capacità economica dell'impresa. Basti considerare che l'utile di bilancio potrebbe essere determinato in maniera non elevata per variati motivi (anche solo fiscali), che spesso il momento di irrogazione della sanzione non coincide con quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, e, infine, che il bilancio potrebbe chiudere anche in perdita (il che renderebbe impossibile applicare la sanzione)” (Consiglio di Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4580). Del resto, anche questo Tribunale ha ritenuto condivisibile la commisurazione della sanzione al fatturato della società, “atteso che tale commisurazione tiene conto adeguatamente delle capacità economiche dell'impresa, consentendo alla sanzione di assolvere alla funzione afflittiva e di prevenzione speciale che le è propria” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 18 maggio 2015, n. 1188; altresì, II, 19 luglio 2018, n. 1772; 16 dicembre 2013, n. 2843; IV, 21 dicembre 2012, n. 3170)” (così Tar Lombardia, Milano, II, 13 febbraio 2020, n. 307).*

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento Sanzioni, si dà atto della circostanza che, prendendo in considerazione la sopravvenuta situazione in cui versa attualmente la società, il fatturato conseguito da Eviva al 31 dicembre 2018 (come evincibile dal primo bilancio intermedio di liquidazione alla predetta data, ultimo disponibile) è pari ad euro 68.641.000, con evidente significativa riduzione della capacità contributiva della società rispetto all'esercizio 2017.

51. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 6.864.000 (seimilioniottocentosessantaquattromila/00), di cui euro 19.200 (diciannovemiladuecento/00) per la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG; dell'art. 5, comma 2, lett. c), punto vi., della Bolletta 2.0 e degli artt. 4, 8 e 32 del TIBEG; dell'art. 5, comma 2, lett. d), punti iii. e v., della Bolletta 2.0; dell'art. 6, comma 1, lett. a), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; degli artt. 5, comma 4, lett. b), e 6, comma 3 e/o 4, lett. b) punto iii., della Bolletta 2.0; dell'art. 7, comma 2, della Bolletta 2.0; dell'art. 8, comma 3, della Bolletta 2.0; dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV; dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel, dell'art. 10, comma 3, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 20 della Bolletta 2.0, ed euro 6.844.800 (seimilioniottocentoquarantaquattromilaottocento/00) per la violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte Eviva S.p.A. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG; dell'art. 5, comma 2, lett. c), punto vi., della Bolletta 2.0 e degli artt. 4, 8 e 32 del TIBEG; dell'art. 5, comma 2, lett. d), punti iii. e v., della Bolletta 2.0; dell'art. 6, comma 1, lett. a), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; degli artt. 5, comma 4, lett. b), e 6, comma 3 e/o 4, lett. b) punto iii., della Bolletta 2.0; dell'art. 7, comma 2, della Bolletta 2.0; dell'art. 8, comma 3, della Bolletta 2.0; dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV; dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel, dell'art. 10, comma 3, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 20 della Bolletta 2.0; artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.
2. di irrogare, nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 6.864.000 (seimilioniottocentosessantaquattromila/00), di cui euro 19.200 (diciannovemiladuecento/00) per la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG; dell'art. 5, comma 2, lett. c), punto vi., della Bolletta 2.0 e degli artt. 4, 8 e 32 del TIBEG; dell'art. 5, comma 2, lett. d), punti iii. e v., della Bolletta 2.0; dell'art. 6, comma 1, lett. a), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; degli artt. 5, comma 4, lett. b), e 6, comma 3 e/o 4, lett. b) punto iii., della Bolletta 2.0; dell'art. 7, comma 2, della Bolletta 2.0; dell'art. 8, comma 3, della Bolletta 2.0; dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV; dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel, dell'art. 10, comma 3, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario; dell'art. 20 della Bolletta 2.0, ed euro 6.844.800 (seimilioniottocentoquarantaquattromilaottocento/00) per la violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.
3. di ordinare a Eviva S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di restituire a tutti i clienti finali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale sul mercato libero i corrispettivi di postalizzazione addebitati, unitamente all'IVA applicata agli stessi, dal 19 luglio 2014 in poi; tenuto conto della cessazione dei contratti con tutti i clienti finali, la restituzione verrà effettuata accreditando i rispettivi importi in compensazione nella fattura di chiusura, ove non ancora emessa alla data di notificazione del presente provvedimento, oppure tramite bonifico o invio di apposito assegno presso l'ultimo indirizzo di fornitura, entro 4 mesi dalla notifica della presente deliberazione.

- b) di trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza all’ordine di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere la prescrizione.
- 4) di ordinare a Eviva S.p.A. in liquidazione di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- 5) di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
- 6) di ordinare a Eviva S.p.A. in liquidazione di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 7) di notificare il presente provvedimento a Eviva S.p.A. in liquidazione (P.IVA 03338650173) mediante pec all’indirizzo eviva@pec.evivaenergia.com, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini